





REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE PER L'EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI SOMME PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI DI RECUPERO NEI RIONI SASSI.

Art.1

Il Comune di Matera, al fine di accelerare l'attuazione dei programmi biennali approvati in forza della legge 11 novembre 1986, n.771, recante "Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera", e per facilitare la fase di progettazione di cui all'art.19 delle "Norme generali" allegate al l° Programma Biennale di attuazione della predetta legge, intesa a promuovere la valorizzazione produttiva e socio-economica di tali rioni, può erogare in favore dei soggetti pubblici e privati, come in premessa individuati, somme a titolo di anticipazione per le progettazioni esecutive delle proposte da essi avanzate e che siano state ritenute compatibili con i suddetti programmi biennali dal "Nucleo di valutazione", di cui appresso, relativamente ad aree ed immobili ricadenti in Ambiti agli stessi preventivamente indicati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Le somme da erogarsi a titolo di anticipazione, per gli scopi indicati nel precedente comma saranno prelevate dal "fondo di rotazione" di lire 1.000.000.000 istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.187 del 13, giugno 1988, pure in premessa richiamata, ed iscritto in bilancio sotto la voce: "Legge 11/11/1986, n.771 - Fondo di rotazione per le progettazioni nei rioni Sassi di Matera - Uscite".

Il giudizio sulla compatibilità della proposta progettazione con i Programmi biennali approvati è dato per iscritto e con adeguata motivazione dal "Nucleo di valutazione", istituito dallo stesso Comune con la indicata deliberazione consiliare n.187 del 1988, al cui esame la medesima proposta va presentata. Detto nucleo dovrà esprimersi anche sulla idoneità ed attendibilità delle fonti di finanziamento ipotizzate per la realizzazione del progetto.

La somma da erogarsi a titolo di anticipazione in favore di ciascun soggetto sarà pari all'1% (uno per cento) della spesa preventivata per l'intervento con il progetto di massima, come ritenuta ammissibile dal "Nucleo di valutazione" di cui al precedente terzo comma, e non potrà, comunque, superare l'importo di lire 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Art. 2

Per poter usufruire della anticipazione prevista nell'art.1 che precede, il soggetto interessato deve:

- a) aver ottenuto il preventivo assenso del Comune sulla proposta progettuale di massima per la zona oggetto di intervento, assenso contenuto in apposita deliberazione consiliare:
- b) impegnarsi, con dichiarazione scritta, a presentare, nel rispetto delle "Norme Generali" approvate con il 1° Programma Biennale e nel prescritto termine, eventualmente prorogato per una sola volta e per giusti motivi ad istanza dello stesso soggetto interessato, sotto pena di decadenza, la progettazione esecutiva relativa alla zona indicatagli, allegando:

- 1. copia autentica dell'atto formale, adottato dalla rappresentanza legale del soggetto richiedente, che autorizza la progettazione e la richiesta del prestito per i proposti lavori di intervento, con indicazione della relativa zona;
- 2. i dati concernenti la persona autorizzata a riscuotere ed a quietanzare per conto del richiedente la somma erogata a titolo di anticipazione.

Art. 3

Il Sindaco, verificata la regolarità della domanda e della documentazione ad essa allegata, secondo quanto stabilito nell'art.2 che precede, sottopone la pratica alla Giunta Comunale che delibera in ordine alla concessione dell'anticipazione ed alla sua entità, subordinando l'erogazione di tale anticipo al deposito presso il Comune, da parte del beneficiario, di idonea fidejussione bancaria o assicurativa che preveda la clausola esplicita dell'incameramento del relativo importo a semplice richiesta dell' Amministrazione, rilasciata nelle forme di legge e pari all'importo della anticipazione medesima, fidejussione che sarà liberata con deliberazione della Giunta Comunale una volta che la somma anticipata sia stata restituita al Comune.

Art. 4

La somma erogata a titolo di anticipazione di cui agli articoli che precedono deve essere restituita al Comune dal soggetto beneficiario nel termine di 24 (ventriquattro) mesi decorrenti dalla data dell'erogazione stessa; in mancanza, senza ulteriore atto formale, si provvederà all'incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria.

La somma rimborsata ai sensi del precedente comma affluirà sul corrispondente capitolo di entrata iscritto in bilancio sotto la voce: "Legge 11/11/1986, n.771 - Fondo di rotazione per le progettazioni nei rioni Sassi di Matera- Rimborsi" e sarà erogata, con le stesse modalità previste negli articoli che precedono, per nuovi prestiti secondo la destinazione di provenienza.

In caso di contribuzione dei Comune ai sensi degli artt.7 ed 8 legge 771/86, si provvederà all'incameramento di quanto anticipato.

Art. 5

Per le proposte di progettazione già presentate al Comune relativamente al l° Programma Biennale di attuazione, la somma da erogarsi a titolo di anticipazione ai singoli interessati verrà corrisposta una volta osservate tutte le norme contenute negli articoli che precedono.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa, saranno osservate le disposizioni di cui al T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni ed aggiunte, nonché quelle di altre leggi vigenti in materia.

Art. 7

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.62 del T.U.L.C.P. n. 383 del 1934, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.